

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-627 del 11/02/2019
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE 13439/2012 PER L'OCCUPAZIONE SCARPATA ARGINALE ESTERNA SINISTRA DEL FIUME MONTONE NEL COMUNE DI RUSSI CON RAMPE CARRABILI PER L'ACCESSO A RISPETTIVE PROPRIETA'- MAZZOTTI FEDERICO E MELDOLI SIMONA - PROCEDIMENTI GENERATI RAPPT0020/18VR01 E RA18T0012.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-656 del 11/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno undici FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE 13439/2012 PER L'OCCUPAZIONE SCARPATA ARGINALE ESTERNA SINISTRA DEL FIUME MONTONE NEL COMUNE DI RUSSI CON RAMPE CARRABILI PER L'ACCESSO A RISPETTIVE PROPRIETA'- MAZZOTTI FEDERICO E MELDOLI SIMONA - PROCEDIMENTI GENERATI RAPPT0020/18VR01 E RA18T0012.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative all'utilizzo e quindi alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative al nulla osta idraulico, alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche;
- la D.G.R. 21.12.2016 n. 2363 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge";

RICHIAMATA la determinazione n. 13439 del 24.10.2012 con la quale veniva accordata a Mazzotti Federico, C.F. MZZFRC71T04H642X, la concessione per l'occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Montone nel Comune di Russi con due rampe carrabili per l'accesso dalla Via Argine Montone ai terreni individuati al Catasto del Comune di Russi al Foglio 45 particelle 81-82 e 68-85, scadenza il 31.12.2023, importo canone annuale € 250,00, procedimento RAPPT0020/11RN01;

PRESO ATTO che:

- con istanza registrata a protocollo in data 27.08.2018 al n. PGRA.2018.11047, n. procedimento RAPPT0020/18VR01, Mazzotti Federico ha chiesto la variazione, in riduzione, dell'occupazione demaniale in quanto l'utilizzo dell'area demaniale da parte sua interessa una sola delle due rampe carrabili essendo l'altra utilizzata per accedere all'immobile censito al Catasto Urbano del Comune di Russi al Foglio 45, mappale 6, retrostante ai terreni di cui alle particelle 68-85, ceduto a Meldoli Simona, C.F. MLDSMN68B47H199K, con rogito notarile del 25.10.2016;
- quest'ultima ha presentato in data 01.08.2018 domanda di concessione, registrata a PGRA.2018.10000, per l'occupazione demaniale con la suddetta rampa carrabile che costituisce unico accesso al suo immobile, procedimento RA18T0012;

VISTO lo scritto presentato da Mazzotti Federico il 22.01.2019, registrato in pari data a PG.2019.10684, con il quale, ad integrazione dell'istanza di variazione della concessione, sono stati prodotti i seguenti documenti:

- il rogito notarile di cessione alla Meldoli della proprietà dell'immobile censito al Foglio 45, particella 6, stipulato in data 25.10.2016, Repertorio n. 134155, Raccolta 21293, registrato c/o Agenzia Entrate di Forlì il 04.11.2016 al n. 7823;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 22.01.2019 con la quale Mazzotti Federico afferma l'utilizzo esclusivo della rampa carrabile da parte della Sig.ra Meldoli per l'accesso, unico, alla proprietà acquistata;
- la scrittura privata recante preliminare di vendita,

sottoscritta il 12.09.2016 e relativa alla cessione di altri immobili tra cui quelli censiti al Catasto Terreni del Comune di Russi al Foglio 45, particelle 85 e 68, che ha previsto la stipula dell'atto notarile entro e non oltre il 30.10.2019;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" s.m.;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17.02.2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

DATO ATTO che:

- entrambe le istanze sono state pubblicate sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 308 del 03.10.2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- il canone annuo dovuto per l'utilizzo di area demaniale con rampe carrabili è stabilito in € 125,00. Se le rampe carrabili arginali rappresentino l'unico accesso possibile alla proprietà, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera h) della L.R. 7/2004, come modificato dalla D.G.R. 913/2009, il canone annuo è definito in € 75,00, salvi adeguamenti e aggiornamenti;

- la cauzione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004, come integrato dall'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha un importo minimo di € 250,00;

PRESO ATTO che Mazzotti Federico:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 21.08.2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio RAPPT0020/11RN01 aveva effettuato il versamento del deposito cauzionale di € 250,00 in data 30.07.2012;
- per la concessione RAPPT0020/11RN01 sono stati effettuati i pagamenti fino all'annualità 2018 compresa;

PRESO ATTO inoltre che Meldoli Simona il 31.01.2019 ha presentato la seguente documentazione, assunta a PG.2019.19104 del 05.02.2019, relativa al proprio procedimento amministrativo RA18T0012:

- disciplinare di concessione sottoscritto per accettazione, relativo all'utilizzo dell'area demaniale con la rampa carrabile per l'accesso alla sua proprietà;
- attestazione del versamento dell'importo di € 76,13, eseguito in data 29.01.2019 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2019 aggiornato in base agli indici ISTAT ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 2/2015;
- attestazione del versamento dell'importo di € 250,00, eseguito in data 29.01.2019 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale cauzione a garanzia degli obblighi di concessione;

RITENUTO sulla base delle risultanze della predetta istruttoria di poter accogliere la variazione della concessione 13439/2012 come segue:

- concessione per occupazione demaniale da parte di Mazzotti Federico con la sola rampa carrabile per l'accesso dalla Via Argine Montone ai terreni individuati al Catasto del Comune di Russi al Foglio 45 particelle 81-82 con conseguente riduzione del canone annuale a € 127,00 comprensivo di aggiornamento ISTAT 2018, salvi futuri ulteriori adeguamenti e aggiornamenti, procedimento RAPPT0020/18VR01 che è assoggettato per tutto il resto al rispetto del disciplinare a suo tempo sottoscritto;
- concessione per occupazione demaniale da parte di Meldoli Simona, con la restante rampa carrabile per l'accesso, unico, alla proprietà individuata al Catasto del Comune di Russi al Foglio 45 particella 6, con conseguente canone annuale definito in € 76,13 comprensivo aggiornamento ISTAT 2018, salvi futuri ulteriori adeguamenti e aggiornamenti, procedimento originato RA18T0012 che è assoggettato al disciplinare sottoscritto

dall'interessata;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1.di accordare la variazione della concessione 13439/2012, avente scadenza il 31.12.2023, come segue:

- concessione a Mazzotti Federico, C.F. MZZFRC71T04H642X, per l'occupazione demaniale con la sola rampa carrabile per l'accesso dalla Via Argine Montone ai terreni individuati al Catasto del Comune di Russi al Foglio 45 particelle 81-82 con conseguente riduzione del canone annuale a € 127,00 comprensivo di aggiornamento ISTAT 2018, salvi futuri ulteriori adeguamenti e aggiornamenti, procedimento RAPPT0020/18VR01 che è assoggettato per tutto il resto al rispetto del disciplinare a suo tempo sottoscritto;

- concessione a Meldoli Simona, C.F. MLDSMN68B47H199K, per l'occupazione demaniale con la restante rampa carrabile per l'accesso, unico, alla proprietà individuata al Catasto del Comune di Russi al Foglio 45 particella 6, con conseguente canone annuale definito in € 76,13 comprensivo aggiornamento ISTAT 2018, salvi futuri ulteriori adeguamenti e aggiornamenti, procedimento originato RA18T0012 che è assoggettato al disciplinare sottoscritto dall'interessata, allegato 1;

- 2.di trasmettere ai destinatari il presente provvedimento;
- 3.di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
- 4.di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- 5.di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA18T0012 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di Meldoli Simona, C.F. MLDSMN68B47H199K, residente a Russi, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1.La concessione ha per oggetto l'occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Montone in Comune di Russi, con una rampa carrabile già oggetto di concessione demaniale n. 13439 del 24/10/2012, per l'accesso dalla Via Argine Sinistro Fiume Montone alla proprietà sita al civico n. 6, individuata al catasto terreni di Russi al F. 45 particella 6.
- 2.L'accesso al fondo è l'unico possibile dalla pubblica via posta sull'argine.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1.La concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2019 con durata sino al 31/12/2023.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- 1.Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 76,13 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
- 2.L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
- 3.L'importo della cauzione, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, è stabilito in € 250,00.

4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI D'ESERCIZIO

1. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare il manufatto, ovvero interferire con il suo utilizzo, compresa la rimozione dei rami caduti.
2. Le ripe arginali laterali alla carreggiata della rampa sono considerate pertinenze di esercizio della rampa. E' pertanto a carico del Concessionario la loro manutenzione, sia sopra che sotto la rampa.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di adottare le cautele necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
4. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica inerente la circolazione sul manufatto fanno carico al Concessionario. Spetta pure al Concessionario determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulla carreggiata della rampa e di conseguenza limitare o impedire il transito al fine di evitare danni.
5. Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza apposita concessione demaniale, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
6. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere ammesse dovrà essere preventivamente approvata dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile).
7. Nel manufatto e nella fascia di quattro metri dal piede della rampa restano vietate le piantagioni di alberi e siepi, gli scavi e lo smovimento del terreno, le costruzioni anche di sole recinzioni, a norma dell'Art. 96 del R.D. 25-07-1904 n. 523.

Articolo 5 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento il passaggio sulla rampa e al suo piede al personale dell'Agenzia regionale competente alle imprese da questa incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di natura idraulica, quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
6. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.
8. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
9. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione senza autorizzazione espressa dall'Autorità concedente, emanata sulla base di direttiva della Giunta Regionale che ne preveda i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
11. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
12. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
13. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.